

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore: FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 25/05/2023

FATTO

Il ricorrente è titolare di un contratto di finanziamento erogato verso cessione del quinto della pensione, stipulato nel 2014 ed estinto anticipatamente nel 2021. Dopo rituale reclamo, riscontrato negativamente dall'intermediario, il ricorrente si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso dei costi e degli oneri addebitati a seguito dell'estinzione anticipata a titolo di commissioni di istruttoria e di spese di estinzione anticipata, per l'ammontare complessivo di € 339,78, calcolato in applicazione del criterio *pro rata temporis*, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo, a € 200,00 a titolo di rimborso delle spese legali per la presentazione del ricorso e alle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza.

L'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso, sostenendo che le commissioni di istruttoria, poiché legate alla fase prodromica del finanziamento, non siano ripetibili e che la commissione di estinzione anticipata sia stata applicata in ossequio a quanto previsto dall'art. 125-sexies TUB.

DIRITTO

Il rapporto di finanziamento oggetto della controversia è stato anticipatamente estinto nel 2021, in corrispondenza della rata n. 75 e la relativa quietanza è riversata in atti. La

questione riguarda la tipologia e l'ammontare delle spese ripetibili dal cliente in quanto incluse nel costo totale del credito, di cui l'art. 125-sexies, comma 1, TUB ammette la riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto.

Al riguardo, bisogna segnalare che l'art. 11 *octies* D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art. 125 *sexies* TUB, la cui precedente formulazione così recitava: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». La nuova formulazione sanciva che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi «l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha riconosciuto che (punto 9.5.) «La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). La Consulta ha, quindi, escluso che l'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor abbia rappresentato un'interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi alcuna violazione del dato testuale nella sua formulazione precedente alla novella. Già sulla base del dato normativo precedente era, dunque, possibile approdare a un'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia. Un'interpretazione conforme non ostacolata neppure dall'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione del costo totale del credito alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato.

La Corte ha quindi affermato che: «Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia», statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia» (Punto 12.4).

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, i Collegi dell'ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis". In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: «il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*» e che «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via

integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

Questi ultimi individuano per i costi *recurring* il criterio di calcolo delle somme ripetibili nel criterio *pro rata temporis*, mentre per i costi *up front* questo Collegio reputa conforme a equità quello della curva degli interessi.

Alla luce della loro configurazione contrattuale, le commissioni di istruttoria devono ritenersi spese *up front*, cui va pertanto applicato il criterio della curva degli interessi. Si riepilogano pertanto di seguito le somme ripetibili calcolate in base al criterio sopra menzionato.

rate complessive	120	rate scadute	75	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	45	TAN	10,38%						
Denominazione oneri		% rapportata al TAN	17,26%						
Spese di Istruttoria				600,00 €	Up front	Curva degli interessi	103,56 €		103,56 €
Totale									103,56 €

Alla luce di ciò le somme ripetibili ammontano a € 103,56, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Non può trovare accoglimento la domanda di restituzione della somma di € 114,78 addebitata al ricorrente a titolo di penale di estinzione anticipata, in quanto conforme al dettato dell'art. 125-*sexies* TUB vigente all'epoca dell'estinzione del finanziamento, poiché: a) la vita residua del contratto era superiore a un anno; b) non sussistono le ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125-*sexies*, comma 3, TUB, al tempo vigente; c) l'importo addebitato corrispondere all'1% del debito residuo del finanziamento.

Non può altresì essere accolta la domanda di rimborso delle quote eventualmente trattenute in eccedenza dall'intermediario, in quanto formulata in modo del tutto generica e non supportata da alcun elemento probatorio a supporto (quali le buste paga con evidenza dell'addebito).

Del pari non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese legali per il presente ricorso, poiché non è stata avanzata in sede di reclamo e poiché la questione oggetto del ricorso è seriale e non è caratterizzata da particolare complessità.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 103,56, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI